



26374-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 31/05/2018

DOMENICO GALLO
MARIA DANIELA BORSELLINO
IGNAZIO PARDO
GIUSEPPE COSCIONI
FABIO DI PISA

- Presidente - Sent. n. sez. 1314

- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.12359/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il

(omissis)

avverso l'ordinanza del 31/01/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG Roberto ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso;

S. Coscioni

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2018 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui era stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di rapina aggravata in concorso ai danni dei coniugi (omissis) -(omissis), fondata sugli accertamenti biologici eseguiti dal RIS di Messina, condotti su un mozzicone di sigaretta rinvenuto ~~posto~~ nel giardino della abitazione delle persone offese, che avevano consentito di estrapolare un profilo genetico corrispondente a quello dell'indagato.

1.2. Al riguardo deduce: 1) la violazione di legge, con riguardo all'inosservanza o erronea applicazione degli art. 360 e 178 comma 1 cod.proc.pen., in ordine al carattere irripetibile degli accertamenti, avvenuti in un periodo in cui il ricorrente era già indagato per il presente procedimento, di tal ch  correva l'obbligo per il pubblico ministero di avvisare l'indagato, unitamente al difensore, del compimento dell'atto; il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'accertamento fosse ripetibile e quindi non dovesse essere procedere all'avviso ed all'indagato ed al suo difensore, posto che il RIS, alla conclusione n.4 della relazione per l'indagine tecnica dava espressamente atto che "al termine delle analisi gli estratti e gli amplificati relativi alle tracce analizzate sono stati distrutti"

1.3 Il difensore eccepisce inoltre che la gravit  indiziaria era stata fondata sul mero rinvenimento di un mozzicone di sigaretta nell'area esterna al giardino dei coniugi (omissis)-(omissis), elemento di per s  insufficiente a fondare un giudizio prognostico in ordine alla partecipazione dell'indagato al delitto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non   fondato.

2.1.Preliminarmente, deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cui il collegio aderisce, di cui alla sentenza n. 57291/17 (Ud. 7/12/2017, Lupinacci): "...il rilievo tecnico consiste nell'attivit  di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, mentre l'accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al loro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici .

I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, sono qualificabili come rilievi tecnici delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedono conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive (cfr. Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, dep. 03/03/2005, Candela e altro, Rv. 233448).

- 2 - S. G. M.

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, rientrano nella nozione di accertamenti tecnici "non ripetibili", ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 360 cod. proc. pen., unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 6, n. 2999 del 18/11/1992 - dep. 26/03/1993, Cornacchia, Rv. 193598).

Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici, comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico-fattuale, comporti la distruzione o il grave deterioramento dei campioni utilizzati.

La giurisprudenza ha chiarito che tale procedimento si articola in fasi distinte, rispettivamente costituite dall'estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; dalla decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato; dalla comparazione tra i due profili. Delle tre operazioni necessarie per giungere all'identificazione profili di irripetibilità possono eventualmente rinvenirsi soltanto nella prima e risiedere sia nella scarsa quantità della traccia genetica, sia nella scadente qualità del DNA presente nella stessa (cfr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Santangelo, Rv. 261866).

Infine, i risultati del procedimento attraverso il quale si giunge all'identificazione del DNA della persona viene trasposto in supporti documentali nei quali è riversata la composizione della catena genomica rilevata dall'analisi dei campioni di materiale genetico. Questi supporti documentali, generalmente riversati su file, sono stabili e non modificabili, con la conseguenza che la comparazione genetica si risolve nel confronto dei supporti documentali su cui sono stati registrati i profili genotipici estratti attraverso l'attività tecnica.

Questa corte è pervenuta alla conclusione che "Se la estrazione del profilo genetico dal materiale biologico proveniente dall'indagato è attività ripetibile, nessun avviso è dovuto, ferma restando il diritto della parte di chiedere l'accertamento peritale con conseguente attivazione del contraddittorio tecnico sulle operazioni di estrazione del profilo genetico." (cfr. Cass. sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012, Rv. 251775; Sez. 4, n. 20591 del 23/02/2010).

Può dunque affermarsi che la natura irripetibile dell'accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del Dna sulla stessa presente."

Ciò premesso, all' indagato e al difensore non era dovuta la comunicazione del successivo accertamento tecnico disposto sui reperti dal pubblico ministero, in quanto il profilo genotipico A estratto, è risultato utile per la comparazione e quindi è sempre possibile ripetere l'analisi; invero, il richiamo all'osservanza delle formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen. presuppone che l'accertamento

tecnico riguardi reperti soggetti a modificazione, di tal ché non sia possibile una successiva ripetizione nel corso delle diverse fasi del procedimento.

Nel caso di specie, non risulta che le tracce biologiche rinvenute sul mozzicone di sigaretta siano stata distrette nel corso dell'accertamento e che, per la natura dei reperti, l'effettuata comparazione non possa essere utilmente ripetuta in fase dibattimentale. Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che in tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l'attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è un'operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia sempre assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche (Sez. 2, sent. n. 2476 del 27/11/2014, Rv. 261867).

Tanto premesso, perde di conseguenza specificità l'ulteriore questione posta dal ricorrente dell'inutilizzabilità dei risultati dell'indagine sulle tracce biologiche dell'indagato, sul rilievo dell'omesso avviso all'indagato e al suo difensore dell'espletamento dell'accertamento tecnico, trattandosi di censura che presuppone la natura irripetibile dell'atto.

4. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 31/05/2018

Il consigliere estensore

Giuseppe Coscioni



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 8 GIU. 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

